

Delibera n° 2542

Estratto del processo verbale della seduta del
18 dicembre 2014

oggetto:

NOMINA DIRETTORE GENERALE AAS 3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

premesso che in data 16 ottobre 2014 è stata promulgata la Legge Regionale n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";

che, l'articolo 3 della citata Legge Regionale, comma 1, definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:

- a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
- b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero – universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
- d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

che, inoltre, l'articolo 5, LR 17/2014 nel definire quali sono le Aziende per l'assistenza sanitaria, individua anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" con sede legale a Gemona del Friuli istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", stabilendo, fra l'altro, che a decorrere dall'1 gennaio 2015:

- a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";

che, il comma 6, del medesimo articolo 5 LR 17/2014 specifica ciò che è compreso nel territorio, nel patrimonio e nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";

atteso che, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 17/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2015 decade, fra gli altri, l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;

rilevato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" con sede legale a Gemona;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

preso atto che l'art. 4 del Decreto Legge n. 158, del 13.09.2012, convertito in Legge n. 189/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263, del 10.11.2012, in vigore dall'11.11.2012, ha novellato il suddetto art. 3 bis, comma 3, prevedendo per gli aspiranti professionisti alla nomina di direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale una nuova procedura e nuovi requisiti;

dato atto che:

- con deliberazione giunta n. 1202 del 26 giugno 2014, in relazione al riordino del Servizio Sanitario Regionale e della revisione della rete ospedaliera è stato approvato l'avviso per procedere alla

formazione di un nuovo elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

- con deliberazione giunta n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

ritenuto di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;

ritenuto che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche della nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli, sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Pier Paolo Benetollo inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una valida e stabile esperienza professionale nel campo del coordinamento delle strutture sanitarie e dei distretti socio-sanitari con particolare riguardo all'integrazione fra assistenza, ricerca e innovazione, ricoprendo ruoli di direttore sanitario, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;

preso atto che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni ed ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'organo di vertice degli enti del Servizio Sanitario non deve trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità ivi previste;
- in base all'art. 1, comma 734, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, come interpretata ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera f), della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), non possono essere nominati quali amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi e che abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;

dato atto che come stabilito dalla DGR n. 2333 del 5.12.2014:

- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del su citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;

preso atto che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Pier Paolo Benetollo l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'articolo 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013;

ritenuto, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Pier Paolo Benetollo quale direttore generale dell'Azienda per

l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1.01.2015 sino al 31.12.2018;

atteso che:

- l'organo di vertice degli enti del SSR è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
- la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;

precisato che, con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconfiribilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le opportune verifiche e/o ad acquisire la relativa documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

vista la deliberazione giuntale n. 4012 del 12.12.2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

vista la deliberazione giuntale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità

DELIBERA

1. il dott. Pier Paolo Benetollo è nominato direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1.01.2015 sino al 31.12.2018;
2. l'incarico in parola sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione ed il dott. Pier Paolo Benetollo;
3. con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;
4. l'incarico in argomento è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione giuntale n. 55 del 17 gennaio 2014;
5. il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
6. la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;
7. alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE